



 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A</p> <p>Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito <a href="http://www.icvicenza2.edu.it">www.icvicenza2.edu.it</a> e-mail <a href="mailto:viic872001@istruzione.it">viic872001@istruzione.it</a> posta certificata <a href="mailto:viic872001@pec.istruzione.it">viic872001@pec.istruzione.it</a> Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001</p>	
--	--	---

  

## Circolare n.13

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art.13 Regolamento (UE) 679/2016 Accesso ai locali dell'Istituto Scolastico previa esibizione della Certificazione Verde Covid 19 "Green Pass"

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 679/2016 in materia di "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", la informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, ed effettuato tramite l'adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente individuate al fine di garantirne la riservatezza, l'integrità e la correttezza.

#### Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è l'Istituto in persona del Dirigente Scolastico Alfonso Sforza, con sede in Vicenza, via Piovene 31, contattabile ai seguenti recapiti:

- Tel. :0444/1813211
- Fax:
- Mail: VIIC872001@istruzione.it

Il Responsabile per la Protezione dei Dati incaricato è contattabile al seguente recapito: dpoicvicenza2@skytekne.it

#### Finalità del trattamento

il trattamento avente ad oggetto la verifica della validità del Green Pass è svolto per le seguenti finalità:

- tutela della salute delle persone nella Scuola
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie
- Attuazione sino al 31 dicembre 2021, delle "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", che ha introdotto l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della Certificazione Verde Covid 19 (c.d. Green Pass) al momento dell'accesso all'Istituto scolastico da parte di tutti gli accedenti /visitatori (con la sola eccezione dei soggetti muniti di certificazione di esenzione dalla vaccinazione, la cui validità massima è ad oggi riconosciuta sino al 20 settembre 2021, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 35309 del 4 agosto 2021), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nella ripresa dell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione durante l'anno scolastico 2021/2022."
- Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122: Oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) il nuovo decreto estende l'obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

### **Base giuridica del trattamento**

il trattamento avente ad oggetto la verifica della validità del Green Pass trova base giuridica in:

- Adempimento di un obbligo di legge al quale il Titolare è soggetto;
- motivi di interesse pubblico: riduzione e contenimento del contagio da Covid 19 ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111; Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122.

### **Dati oggetto di trattamento**

L'operazione di verifica della validità del Green Pass, da parte di un delegato autorizzato e opportunamente istruito dal Titolare.

Le operazioni di controllo consistono nella verifica della validità, autenticità ed integrità del Green Pass per mezzo delle App e/o piattaforme messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione o da altri Istituzioni Nazionali; se il certificato è valido, verrà visualizzato, dal Verificatore, soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato quali nome e cognome e data di nascita. Il Verificatore potrà chiedere al visitatore/accedente l'esibizione di un documento di identità soltanto in ipotesi di palese dissonanza dei dati o al fine di verificare le generalità del detentore della certificazione.

L'operazione di verifica esclude la raccolta di dati relativi al visitatore/accedente, così come esclude la possibilità di effettuare, da parte del Verificatore o di altro soggetto, copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici.

Si precisa infine che il Titolare del Trattamento non ha in alcun modo accesso ai dati relativi all'avvenuta vaccinazione, o alla negativizzazione del tampone o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato relativo alla validità della Certificazione Verde.

### **Destinatari**

I dati possono essere conosciuti dal Delegato del Dirigente Scolastico a sovrintendere e coordinare le operazioni di verifica. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

### **Periodo di conservazione**

I dati anagrafici dei visitatori/accedenti sono informazioni acquisite e trattati per finalità diverse (L. 81/08 o mantenuti in efficienza per il tempo limite previsto dalle disposizioni sulla pandemia). Nessun altro dato sarà oggetto di trattamento.

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016).

L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti mail: VIIC872001@istruzione.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Dirigente Scolastico

